

Federazione Italiana Canottaggio
Statuto approvato Giunta nazionale del 23 giugno 2024

Il testo approvato, predisposto dal Commissario ad acta, in conformità ai nuovi principi informativi, ha necessità di una disposizione applicativa per definire più chiaramente alcuni passi con il presupposto di dare la più ampia partecipazione all'attività federale:

Art.9 Diritti degli affiliati

Omissis

c) esercitare il diritto di voto, a condizione che:

- risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021;
- abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la **data di convocazione dell'Assemblea**;
- nei 12 mesi precedenti la **data di convocazione dell'Assemblea** abbiano svolto, **con carattere continuativo**, effettiva attività sportiva in barca, intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi gara e/o campionato valido per le classifiche nazionali e iscritto nei calendari ufficiali Nazionali e Regionali della Federazione; è da considerarsi attività sportiva, oltre a quella di tipo agonistico, anche l'attività di carattere amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di calendari federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 (*) e riconosciuta dalla FIC

- 1) ~~Per data di convocazione assemblea si intende la data in cui l'assemblea è convocata (data di svolgimento);~~ **In conseguenza della nota del Segretario Generale CONI del 9/10/2024 e successiva delibera del Presidente n. 44 del 10/10/2024 per data di convocazione assemblea si intende il giorno in cui viene inviata la c.d. lettera di convocazione; (*)**
- 2) Per carattere continuativo:
Vista l'integrazione del regolamento organico così come riformato dalla Giunta nazionale Coni con delibera n.82 del 27.03.2023.

Art.14 – Diritti degli affiliati (Regolamento organico)

1. I diritti dei soggetti affiliati sono disciplinati dall' art.9 dello Statuto Federale.
2. Per attività svolta con carattere continuativo di cui all'art.9, lettera c, 3° capoverso, si intende la partecipazione ad almeno **due manifestazioni remiere** in acqua iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.

Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto agli Atleti **in attività** che:

- a) risultino tesserati alla FIC, per il tramite di soggetto affiliato alla Federazione, nell'anno di svolgimento delle votazioni;
- b) abbiano raggiunto la maggiore età.
 - Per "in attività" si intende il tesserato atleta, a qualsiasi titolo, che abbia svolto nei 12 mesi precedenti la data in cui l'assemblea è convocata, almeno una gara di quelle inserite nel calendario ufficiale della FIC.

Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano:

- Maggiorenni;
- iscritti all'Albo degli Allenatori della FIC;
- tesserati alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato e in attività.
 - Per "in attività" si intende riferito al soggetto Affiliato. Pertanto è "in attività" un Tecnico Sportivo tesserato per un affiliato che, nei 12 mesi precedenti la data in cui l'assemblea è convocata, abbia preso parte ad almeno una gara di quelle inserite nel calendario ufficiale della FIC.

(*) art.2, comma1 lett. a)

associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

(*)Delibera PF n. 44 del 10/10/2024

a modifica della Delibera PF n. 36 del 09/08/2024